

L'Amministratore Delegato

Spettabile
Autorità di Regolazione dei Trasporti

Tramite PEC
pec@pec.autoritatrasporti.it

Firenze, 1 marzo 2019

Oggetto: Consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante la “Revisione della delibera n. 49/2015 -Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica” - Osservazioni

Con la presente si inviano le osservazioni di Busitalia - SITA Nord S.r.l. alla consultazione relativa allo schema di atto di regolazione di cui in oggetto (nel prosieguo indicato per brevità come “Schema”). Si porgono cordiali saluti.

Stefano Rossi


Amministratore Delegato

Direzione Amministrativa
Viale dei Mille, 115 – 50131 Firenze
Tel. 055.56501 Fax 055.5650209

Busitalia – Sita Nord s.r.l.- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 73.000.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. Iva 06473721006 – R.E.A. n. 969510


AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI | E
COPIA CONFERMATE ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 00002123 / 2019 del 01/03/2019
Firmatario: STEFANO ROSSI



Osservazioni allo schema di atto di regolazione


Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica

(Delibera ART n. 143/2018)



Indice

Definizioni	5
Misura 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione	6
Misura 2 - Criteri per l'individuazione delle modalità di affidamento e contenuto minimo obbligatorio del contratto di servizio	7
Misura 3 - Beni strumentali all'effettuazione del servizio	8
Misura 4 - Beni essenziali, indispensabili e commerciali.....	8
Misura 5 - Materiale rotabile	11
Misura 6 - Beni strumentali acquisiti tramite finanziamento pubblico	12
Misura 7 - Messa a disposizione dei beni essenziali e indispensabili.....	13
Misura 8 - Azioni in capo all'EA per favorire la disponibilità dei beni strumentali	14
Misura 9 - Criteri per la determinazione del valore di subentro	14
Misura 10 - Criteri per la determinazione dei canoni di locazione	16
Misura 11 - Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per il trasporto pubblico locale passeggeri ferroviario	16
Misura 12 - Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per il trasporto pubblico locale passeggeri su strada	17
Misura 13 - Criteri di individuazione e allocazione dei rischi negli affidamenti..	18
Misura 14 - Criteri per la redazione del PEF simulato negli affidamenti con gara	19
Misura 15 - Criteri per la redazione del PEF simulato negli affidamenti diretti o in house	19
Misura 16 - Determinazione degli obiettivi di efficacia e efficienza	19
Misura 17 - Determinazione del margine di utile ragionevole	19
Misura 18 - Informazioni minime da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure di affidamento	20
Misura 19 - Requisiti di partecipazione	21
Misura 20 - Criteri di aggiudicazione	21
Misura 21 - Trasferimento del personale.....	21
Misura 22 - Piano economico-finanziario dei partecipanti alle gare nell'affidamento in concessione.....	23



Misura 23 - Termine per la presentazione delle offerte	24
Misura 24 - Criteri di nomina della commissione giudicatrice	24
Misura 25 - Monitoraggio e rendicontazione del servizio	25
Misura 26 - Verifica dell'equilibrio economico-finanziario	26
Misura 27 - Criteri di aggiornamento delle tariffe	26
Misura 28 - Revisione e modifiche contrattuali	27



OSSERVAZIONI

Definizioni

b) Beni mobili: quali, ad esempio, sistemi hardware, software e altri sistemi tecnologici per il controllo e il rilevamento delle prestazioni e del monitoraggio della flotta (incluso i sistemi *Automatic Vehicle Monitoring*, di seguito: AVM) e le relative banche dati, il funzionamento degli impianti, la gestione dei dati di domanda e di bigliettazione, con le relative banche dati e ogni altro sistema assimilabile strettamente funzionale ai servizi oggetto di affidamento.

Si concorda sulla necessità di includere fra i beni mobili non solo i sistemi tecnologici, ma anche le banche dati prodotte e/o gestite dagli stessi, al fine di ridurre l'asimmetria informativa fra il GU e i concorrenti alle procedure di gara.

L'eventuale messa a disposizione delle suddette banche dati ai partecipanti alle gare e/o il trasferimento delle stesse all'impresa aggiudicataria non dovrebbe tuttavia coinvolgere **dati commercialmente sensibili** e dovrebbe avvenire nel rispetto della normativa in materia di **protezione dei dati personali**.


Anche a tal fine, potrebbe essere opportuno individuare una definizione e una disciplina ad hoc relativa alle “*Banche dati*”.

m) Impresa di TPL: operatore economico singolo o aggregato, di diritto pubblico o privato, che eroga e fornisce servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada e per ferrovia (TPL), e relativi servizi accessori e di supporto.

Ai fini della concreta applicabilità della Misura 12 (che richiede l'adozione di schemi di contabilità regolatoria “*in coerenza con il bilancio di esercizio*”), si ritiene che, in caso di affidamento a soggetti aventi natura consortile, gli obblighi previsti da tale Misura siano da riferirsi alle singole imprese che costituiscono l'affidatario. Per tale ragione, si propone di eliminare dalla definizione l'inciso “*singolo o aggregato*”.

v) Periodo regolatorio: periodo interno al tempo di vigenza del CdS, di durata massima pari a 5 anni, al termine del quale si effettua la verifica dell'equilibrio economico-finanziario e l'aggiornamento delle tariffe.

In coerenza con l'osservazione proposta in relazione alla **Misura 27**, cui si rinvia, si propone di modificare la definizione come segue: “*periodo interno al tempo di vigenza del CdS, di durata massima pari a 5 anni, al termine del quale si effettua la verifica dell'equilibrio economico-finanziario*”.



z) Reti impianti e infrastrutture: a titolo esemplificativo, i binari (per il trasporto ferroviario, metropolitano e tramviario) e le relative stazioni passeggeri, le autostazioni, gli spazi di fermata e i relativi cespiti (paline, pensiline, eventuali arredi) e i sistemi tecnologici di controllo per la sicurezza che insistono sulle predette reti, impianti e infrastrutture e diversi da quelli di cui alla successiva lettera c). Nelle stazioni passeggeri ed edifici loro connessi per le diverse modalità di trasporto sono inclusi gli spazi comuni e le strutture aperte al pubblico, nonché le biglietterie e altre strutture inclusi i sistemi di informazione di viaggio e spazi adeguati per i servizi di biglietteria connessi con il servizio di trasporto pubblico locale e i sistemi accessori. Per il servizio ferroviario, metropolitano e tramviario, sono incluse le aree e gli impianti di smistamento e di composizione dei convogli, ivi comprese le aree di manovra, le aree, gli impianti e gli edifici (immobili) destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile, i centri di manutenzione, ad eccezione, per il servizio ferroviario, dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati. Per il settore del trasporto su strada, sono considerati depositi o rimesse e ogni altro bene immobile, impianto o altra dotazione patrimoniale assimilabile.

Nella definizione, sarebbe opportuno chiarire o eliminare l'inciso “*e diversi da quelli di cui alla successiva lettera c)*”.

Per il “*settore del trasporto su strada*” di cui all'ultimo alinea della definizione, si ritiene debbano essere esplicitamente inclusi nel novero degli “impianti” anche gli **impianti di rifornimento**, in particolare per i combustibili alternativi (es. GNC, GNL) e/o la trazione elettrica, specie laddove localizzati al di fuori di depositi o rimesse.

Si è infatti osservato che in talune procedure di gara indette successivamente all'entrata in vigore della Delibera n. 49/2015, le stazioni appaltanti abbiano richiesto o intendano premiare l'integrazione delle flotte con veicoli alimentati con combustibili alternativi e/o a trazione elettrica, senza considerare le infrastrutture specifiche richieste per il rifornimento di tali veicoli, di difficile replicabilità qualora non siano disponibili nell'ambito della procedura, e le tempistiche per la loro realizzazione.

Misura 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura, in merito alla definizione dell'ambito di applicazione del provvedimento.

Con riferimento alla **Misura 1.6**, in ragione degli impatti sulla operatività e sull'organizzazione delle aziende prodotti dagli obblighi in materia di contabilità regolatoria e separazione contabile, si propone che la Misura 12 sia applicata ai contratti



vigenti a partire dal 1-1-2020, con conseguente compilazione degli schemi di contabilità regolatoria (Misura 12.9) nell'anno 2021, per l'esercizio 2020, così da garantire un tempo congruo per l'implementazione della Misura da parte degli operatori.

Ulteriori considerazioni al riguardo sono sviluppate in calce alle osservazioni alla **Misura 12**.

Misura 2 - Criteri per l'individuazione delle modalità di affidamento e contenuto minimo obbligatorio del contratto di servizio

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle modalità di scelta della procedura di affidamento e del tipo di contratto e ai relativi obblighi motivazionali in capo all'EA.

Con riferimento alla **Misura 2.2**, si rileva che, come noto, l'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede che le autorità competenti pubblichino una volta all'anno una relazione esaustiva degli obblighi di servizio di propria competenza.


Il Regolamento prevede altresì l'obbligo per le autorità competenti di prendere “i provvedimenti necessari affinché, **almeno un anno prima** dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto”, siano pubblicati in GUUE (nell'ambito del “Avviso di preinformazione”) una serie di informazioni minime, fra cui il “*tipo di aggiudicazione previsto*”.

Pertanto, la scelta della tipologia di affidamento dovrebbe essere adottata dalla stazione appaltante **già in sede di Avviso di preinformazione**, e resa pubblica agli operatori almeno un anno prima della pubblicazione della documentazione della procedura di affidamento.

In coerenza con la disciplina comunitaria, e in ossequio all'obbligo di motivazione negli atti amministrativi, si ritiene che la Relazione ex art. 34, in cui gli enti affidanti “*danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio*” debba **precedere o essere quantomeno concomitante** con l'Avviso di preinformazione.

Stante tale ricostruzione, la Relazione ex art. 34, potendo intervenire in un momento precedente alla pubblicazione della documentazione di affidamento, non sembrerebbe poter includere tutte le informazioni previste dallo Schema (segnatamente: Misure 4.10, 5.6, 6.4, 7.6, 9.10, 14.3, 19.6).

Per tale ragione, nelle osservazioni e proposte formulate con riferimento alle misure sopra citate si propone la previsione di una **relazione distinta** da quella ex art. 34 (anche integrativa rispetto a quest'ultima) contenente gli elementi informativi previsti



dalle Misure sopra citate (si vedano a tal proposito le osservazioni proposte in calce alle Misure 4.5 e 4.10).

Quella indicata è, del resto, una prassi operativa che già si è riscontrata nelle procedure di gara indette a valle dell'entrata in vigore della Delibera n. 49/2015.

2. Si richiedono osservazioni in merito al contenuto dei Prospetti 1 e 2 dell'Annesso 2.

Nessuna osservazione.

Misura 3 - Beni strumentali all'effettuazione del servizio

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle categorie di beni strumentali individuate.

Con riferimento alla **Misura 3.2**, si chiede di chiarire se con la lettera c) “altri beni mobili” ci si riferisca o meno ai “Beni mobili” di cui alla lettera b) delle Definizioni. In caso affermativo, si ritiene opportuno sostituire la lettera c) con “beni mobili”.

In ragione delle specificità relative al trattamento delle banche dati prodotte dai sistemi tecnologici rientranti nella definizione “Beni mobili”, e in coerenza con la proposta di individuarne una definizione e una disciplina ad hoc, che tenga conto delle specifiche esigenze di protezione dei **dati commercialmente sensibili** e **dei dati personali**, si propone di identificare una lettera d) dedicata alle “Banche dati”.

Misura 4 - Beni essenziali, indispensabili e commerciali

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle modalità di classificazione dei beni strumentali.

Con riferimento alle **Misure 4.3** e **4.6**, si ritiene che debba essere individuato in capo alla stazione appaltante l'obbligo, in caso di indisponibilità di beni qualificati come essenziali o indispensabili, di verificare l'esistenza e/o la disponibilità di beni aventi caratteristiche analoghe utilizzabili dai partecipanti alla gara.

Si segnala che tale prassi virtuosa è stata già adottata da alcune stazioni appaltanti, anche in coerenza con quanto previsto nella Misura 4.2 dell'Atto di Regolazione allegato alla Delibera n. 49/2015, disciplina peraltro riproposta da Codesta Autorità nella Misura 8 dello Schema.

Pertanto, si propone di integrare:

- la Misura 4.3 come segue: “*Per i beni essenziali e indispensabili, di cui ai punti 1 e 2, devono essere fornite garanzie sulla piena disponibilità degli stessi o di beni aventi*



caratteristiche analoghe sin dal momento in cui inizia l'affidamento e deve essere assicurato il subentro del nuovo operatore, secondo le modalità previste alla Misura 7”

- la Misura 4.6 come segue “*Anche qualora il CdS vigente con il GU, o altro atto normativo pertinente, non preveda l’obbligo di messa a disposizione di beni, la predetta consultazione è finalizzata da parte dell’EA a verificare la disponibilità del GU a porre a disposizione i beni per i quali ricorrono condizioni di essenzialità/indispensabilità e, in caso contrario, a verificare l’esistenza e/o la disponibilità di beni aventi caratteristiche analoghe utilizzabili dai partecipanti alla gara sin dal momento in cui inizia l'affidamento*”.

2. Si richiedono osservazioni in merito alle modalità di consultazione dei soggetti portatori di interesse.

Con riferimento alla **Misura 4.5**, al fine di aumentare la contendibilità delle procedure di gara, si ritiene utile definire un termine esatto per la conclusione della consultazione e la pubblicazione dei suoi esiti che, a parere della Scrivente, dovrebbe avvenire in un momento **antecedente** alla pubblicazione della documentazione di affidamento.

Questo al fine di consentire ai potenziali concorrenti di intraprendere per tempo le iniziative necessarie al reperimento di beni strumentali ritenuti non essenziali o indispensabili o comunque non messi a disposizione dal GU e/o da soggetti terzi, al fine di una corretta predisposizione dell’offerta tecnica e, se richiesto, del PEF di gara.

A tal proposito, rinviando in parte alla modifica proposta in relazione alla Misura 4.10, si propone all’Autorità di integrare la Misura 4.5 come segue: “*L’individuazione dei beni essenziali e indispensabili da parte dell’EA, e delle successive modalità di messa a disposizione, tiene conto degli esiti di una apposita consultazione dei soggetti portatori di interesse, da avviare prima o in concomitanza con la pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7, par. 2, del regolamento (CE) 1370/2007 e da concludere, con la pubblicazione della Relazione di cui alla Misura 4.10, almeno tre mesi prima della pubblicazione della documentazione che disciplina la procedura di affidamento. Tale termine potrà essere aumentato nel caso in cui la procedura preveda la costruzione e/o l’attrezzaggio di apposite infrastrutture*”.

I termini di conclusione della consultazione sopra proposti potrebbero inoltre essere articolati in misura più puntuale in caso di procedure aperte, ristrette, o di affidamento *in house*, facendo rispettivamente riferimento alla pubblicazione del bando, all’invio delle lettere di invito, all’approvazione del provvedimento di approvazione dell’atto di affidamento.

Sempre con riferimento alla **Misura 4.5**, l’esperienza acquisita nell’ambito di consultazioni indette ai sensi della Delibera n. 49/2015 ha rivelato che non sempre le stazioni appaltanti, all’apertura delle stesse, dispongono di informazioni complete sui beni strumentali nella disponibilità del GU e/o di soggetti terzi, che invece sono essenziali per i portatori di interesse già in fase di consultazione.

In particolare, per i portatori di interesse è essenziale conoscere gli orientamenti del GU e/o di soggetti terzi in merito alla messa a disposizione dei beni strumentali, per i quali la messa a disposizione non possa essere imposta ex Misura 7.4 dello Schema¹.

Si propone pertanto all'Autorità di integrare la Misura 4.5 così da prevedere che:

- la stazione appaltante acquisisca gli orientamenti del GU e/o di soggetti terzi in merito ai beni strumentali nella loro disponibilità in un momento **anterecedente** all'apertura della consultazione pubblica;
- tali informazioni siano rese note ai portatori di interesse **in sede di consultazione**, al fine di consentire a questi ultimi di formulare osservazioni mirate e, nel caso dei potenziali concorrenti, predisporre con congruo anticipo le attività necessarie per acquisire i beni strumentali non resi disponibili dal GU e/o da soggetti terzi.

Sempre con riferimento alla Misura in oggetto, si segnala che, come già rilevato da codesta Autorità, la mancata disponibilità di beni essenziali/indispensabili non impedisce la partecipazione ad una gara, purché sia previsto un tempo sufficiente dalla pubblicazione della documentazione di gara per acquisire i beni strumentali necessari².

Tuttavia, l'applicazione di quanto sopra implicherebbe termini per l'avvio del servizio molto elevati nel caso in cui i beni indisponibili includano infrastrutture di particolare complessità e realizzazione (es. impianti, depositi), il che può accadere anche per effetto dell'indisponibilità di infrastrutture analoghe di proprietà del GU e/o di soggetti terzi.

Rispetto a quest'ultimo caso, già disciplinato nella Delibera n. 49/2015³, e nello Schema nella **Misura 4.7**, si segnala che, per quanto di conoscenza della Scrivente, nella prassi il coinvolgimento degli enti locali da parte delle stazioni appaltanti è stato limitato.


Si propone pertanto all'Autorità di integrare la Misura 4.7 come segue: *“Ove la procedura di affidamento preveda la costruzione di apposite infrastrutture in aree attrezzate, anche per effetto dell'indisponibilità di infrastrutture analoghe di proprietà del GU e/o di soggetti terzi, la stazione appaltante dovrà coinvolgere gli enti locali titolari delle politiche urbanistiche e territoriali e i titolari di diritti di proprietà o uso dei beni, al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle stesse aree, libere da eventuali vincoli, prima dell'avvio della consultazione”*.

Con riferimento alle **Misure 4.5, 4.8 e 21**, si ritiene opportuno estendere l'ambito della consultazione al **trasferimento del personale**, con riferimento ai temi della clausola

¹ Ossia nei casi in cui manchi un “atto normativo o previsione del CdS o in caso di vincoli di destinazione d'uso sui beni o sulla base di un accordo negoziale”.

² Come correttamente osservato dall'Autorità con riferimento alla Misura 5 dello Schema.

³ Oggi contenuta nella Misura 2.6 dell'Atto di regolazione allegato alla Delibera n. 49/2015.



sociale e delle partite creditorie/debitorie fra il GU ed il relativo personale (es. TFR, debiti verso il personale, contenzioso). Ulteriori considerazioni al riguardo sono sviluppate in calce alle osservazioni alla **Misura 21**.

Con riferimento alle **Misure 4.9 e 4.10**, si ritiene che i documenti pubblicati dalla stazione appaltante contenenti gli esiti della procedura di Consultazione debbano riportare **in forma anonima** le osservazioni inviate dai soggetti portatori di interesse.

Infatti, l'indicazione dei potenziali concorrenti che hanno attivamente partecipato alla consultazione⁴ rende di fatto pubblico, già prima della pubblicazione del bando e/o delle lettere di invito, l'elenco degli operatori interessati alla procedura. Laddove tale pratica proseguisse, la partecipazione attiva alla consultazione da parte degli operatori potrebbe risultarne disincentivata.

Sempre con riferimento alla **Misura 4.10**, posto quanto osservato con riferimento all'oggetto della Relazione ex art. 34, si propone di escludere gli esiti della procedura di consultazione dai contenuti di tale documento, che potranno invece essere accolti da una relazione dedicata.

Pertanto, si propone di integrare la Misura 4.10 come segue: *“in una Relazione apposita, da pubblicarsi nei termini di cui alla Misura 4.5, l'EA descrive gli esiti della predetta procedura di consultazione, riportando le osservazioni pervenute in forma anonima”*.

Misura 5 - Materiale rotabile

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle modalità di verifica dell'indispensabilità del materiale rotabile.

Con riferimento alla **Misura 5.1**, si ritiene utile inserire in un ulteriore punto elenco, fra i criteri di verifica della indispensabilità del materiale rotabile, la *“durata della vita utile residua del parco rotabili”*, già presente nella Misura 2.5 dell'Atto di regolazione allegato alla Delibera 49/2015.

Questo in quanto, nell'esperienza acquisita per procedure di affidamento indette a valle della entrata in vigore della Delibera 49/2015, si è notata la tendenza, da parte delle stazioni appaltanti, ad inserire fra i beni indispensabili veicoli di **anzianità elevata**.

Per questi veicoli, stanti l'esigenza di sostituzione nei primi anni del nuovo affidamento, nonché i costi di gestione, superiori rispetto a quelli di veicoli nuovi, non sembrano riscontrarsi le condizioni di *“non sostituibilità”* e *“non duplicabilità a costi socialmente sostenibili”*.

⁴ Circostanza già verificatasi per alcune procedure di gara indette a valle della Delibera n. 49/2015.



Con riferimento alla **Misura 5.2**, in coerenza con le proposte di modifica relative alle Misura 4.5, si propone di integrare come segue: *“Qualora l’EA classifichi il materiale rotabile come bene indispensabile per l’effettuazione del servizio, verificata la condizione di disponibilità di cui alla Misura 7.4, l’EA fornisce le opportune garanzie affinché tale materiale venga messo a disposizione dell’LA”*.

2. **Si richiedono osservazioni in merito alle modalità di determinazione del termine congruo tra la data di aggiudicazione del servizio e quella di avvio dello stesso.**

Si condivide totalmente l’approccio introdotto dall’Autorità nell’ambito delle **Misura 5.3 e 5.4**, e se ne auspica l’estensione non solo al materiale rotabile, ma a tutti i casi in cui sia richiesto all’Aggiudicatario di acquisire, realizzare o attrezzare beni strumentali, con particolare riferimento a beni immobili (es. depositi, piazzali, impianti di rifornimento) di particolare complessità o di difficile replicabilità.

Con riferimento alla **Misura 5.6**, in virtù di quanto osservato relativamente ai contenuti della Relazione ex art. 34, si propone che le misure adottate dall’EA per assicurare l’accesso effettivo e non discriminatorio al materiale rotabile (nonché agli altri beni strumentali necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento), siano specificate e rese note ai portatori di interesse insieme agli esiti della consultazione.


Pertanto, si propone di integrare la Misura 5.6 come segue: *“Nell’ambito della Relazione di cui alla Misura 4.10, l’EA specifica le misure adottate per assicurare l’accesso effettivo e non discriminatorio al materiale rotabile interessato e agli altri beni strumentali necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento”*.

Misura 6 - Beni strumentali acquisiti tramite finanziamento pubblico

1. **Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle modalità di accesso/messa a disposizione dei beni finanziati con risorse pubbliche e individuati come indispensabili.**

In via generale, si concorda in merito alla definizione di una disciplina *ad hoc* per i beni finanziati con risorse pubbliche.

Infatti, nella prassi operativa si è osservata la tendenza delle stazioni appaltanti di attribuire a taluni beni strumentali la qualifica di essenzialità o indispensabilità unicamente o prevalentemente in virtù del finanziamento ricevuto, il che rappresenta una distorsione, seppur virtuosa (poiché diretta a tutelare investimenti effettuati con risorse pubbliche), della definizione di bene essenziale o indispensabile.



Con riferimento alla **Misura 6.3**, si segnala che la possibilità di mantenimento dei beni finanziati in capo al GU può derivare non solo da specifica previsione nel CdS vigente, ma anche da disposizioni di legge o dall'atto che assegna il finanziamento.

Per quanto sopra, si propone di modificare la Misura 6.3 come segue: *“In caso di mancato trasferimento all’LA, il GU è tenuto a restituire i finanziamenti eventualmente incamerati per i beni finanziati per le quote di contributo in conto impianti portate a diretta riduzione del costo dei beni”.*

2. Si richiedono osservazioni in merito alle condizioni di subentro definite dalla Misura.

Con riferimento alla Misura 6.4, posto quanto osservato con riferimento all’oggetto della Relazione ex art. 34, si propone di modificare come segue: *“Nell’ambito della Relazione di cui alla Misura 4.10, l’EA specifica le modalità di trasferimento dei predetti beni, che costituiscono condizione vincolante per il subentro dell’LA”.*

Misura 7 - Messa a disposizione dei beni essenziali e indispensabili

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle modalità di accesso/messa a disposizione dei beni nella disponibilità dell’EA.


Rispetto alla **Misura 7.1**, sarebbe opportuno chiarire se i beni essenziali cui si fa riferimento sono solo quelli che rientrano nella disponibilità dell’EA, anche tramite un proprio ente strumentale (cfr. Misura 7.2), oppure tutti i beni essenziali, anche ai fini della coerenza della Misura in oggetto con le successive.

2. Si richiedono osservazioni in merito alle modalità di accesso/messa a disposizione dei beni di proprietà del GU o di soggetti terzi.

Anche con riferimento alle osservazioni di cui alla Misure 4, si propone di integrare la **Misura 7.5** come segue: *“Per i beni essenziali e indispensabili di proprietà di terzi, già oggetto di contratto con il GU e di cui sia verificata la disponibilità, è garantito il subentro dell’LA per tutta la durata del nuovo affidamento, in coerenza con i vincoli stabiliti su tali beni, in assenza dei quali è riconosciuta al terzo proprietario del bene la scelta della modalità di trasferimento all’LA, a titolo di cessione o di locazione”.*

3. Si chiede se vi siano ulteriori possibili previsioni, rispetto a quelle già individuate, che si ritiene opportuno inserire per favorire le condizioni di partecipazione alla procedura di affidamento.

Con riferimento alla **Misura 7.6**, posto quanto osservato con riferimento all’oggetto della Relazione ex art. 34 e nelle osservazioni di cui alla Misura 4, si propone di



modificare come segue: “Nell’ambito della Relazione di cui alla Misura 4.10, l’EA specifica le modalità adottate ai fini della messa a disposizione dei beni”.

Misura 8 - Azioni in capo all’EA per favorire la disponibilità dei beni strumentali

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle azioni individuate in capo all’EA per favorire l’acquisizione dei beni strumentali.
2. Si chiede se vi siano ulteriori possibili azioni in capo all’EA, rispetto a quelle già individuate, che si ritiene opportuno inserire per favorire le condizioni di partecipazione alla procedura di affidamento.

Con riferimento alle **Misure 8.1 e 8.2**, si richiamano le osservazioni di cui alla Misura 4 e 5. Pertanto, si propone di modificare:

- la lettera d) della Misura 8.1 come segue: “promuovere, in vista dell’apertura della consultazione di cui alla Misura 4.5, azioni di coordinamento e cooperazione con altri enti/autorità competenti, al fine di favorire la disponibilità di beni strumentali?”
- la Misura 8.2 come segue: “Nei casi in cui sia necessario realizzare interventi infrastrutturali finalizzati alla dotazione di beni strumentali immobili per la gestione del servizio con caratteristiche logistiche, tecniche e commerciali funzionali ai servizi oggetto di affidamento e che presentino costi sostenibili, l’EA, coinvolgendo gli enti locali interessati ai sensi della Misura 4.7, individua e mette a disposizione appositi impianti o aree attrezzate, liberi da vincoli urbanistici?”.

Misura 9 - Criteri per la determinazione del valore di subentro

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle condizioni di subentro definite per il materiale rotabile per il servizio di trasporto su gomma.

Con riferimento alla **Misura 9.1**, anche per coerenza con i paragrafi successivi della medesima Misura, si propone di modificare come segue: “Il valore di subentro dei beni essenziali e indispensabili di proprietà del GU, o di eventuali soggetti terzi, per i quali sia prevista la cessione all’LA è individuato in base al valore di mercato, secondo i criteri di cui alla presente Misura”.

Con riferimento alla **Misura 9.3**, si propone di estenderne l’ambito di applicazione per ricomprendere contenziosi in ordine ai prezzi di cessione (e ai canoni di locazione) relativi anche a beni diversi da reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, con particolare riferimento al **materiale rotabile**.



Rispetto alla **Misura 9.4**, si segnala che, nella prassi operativa osservata, il metodo proposto per la determinazione del prezzo di cessione per il materiale rotabile (valore più alto tra il valore residuo o netto contabile e quello di mercato)⁵:

- appare in contraddizione con il principio generale dettato dalla Misura 9.1, per la quale il valore di subentro è “*individuato in base al valore di mercato*”;
- può non riflettere adeguatamente il valore reale di mercato dei mezzi oggetto di subentro, calcolato sulla base delle Misure 9.6 e 9.7 dello Schema, in applicazione della norma UNI 11282/2008.

Quanto sopra può rappresentare una **barriera all’entrata** per i concorrenti diversi dal GU, in quanto il prezzo di cessione imposto ai nuovi entranti (che non dovrà essere sostenuto dal GU qualora risultasse nuovamente aggiudicatario) potrà divergere anche significativamente dal valore di mercato di beni aventi caratteristiche analoghe a quelli indispensabili.

Pertanto, si propone all’Autorità di considerare come riferimento per la fissazione del prezzo di cessione del materiale rotabile per il servizio di trasporto su gomma:

- esclusivamente il valore di mercato, come definito ai sensi delle Misure 9.6 e 9.7 dello Schema **oppure, in alternativa**;
- il valore contabile netto, se più elevato del valore di mercato, solo nei limiti di una soglia da definirsi in termini relativi (es. fino a concorrenza del $x\%$ della differenza fra VNC e valore di mercato) o determinato rispetto ad un piano di ammortamento di durata “standard”.

2. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle condizioni di subentro definite per il materiale rotabile ferroviario.

Per il materiale rotabile metropolitano e tranviario, non esistendo un mercato secondario sufficientemente sviluppato, nonché tenuto conto del particolare legame fra infrastruttura e servizio, si concorda che non vi sia un riferimento, per il calcolo del valore di mercato, analogo a quello posto per il materiale rotabile su gomma dalla norma UNI 11282/2008.

⁵ Analogico a quello previsto dalla Misura 5.4 dell’Atto di regolazione allegato alla Delibera 49/2015.



3. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle condizioni di subentro definite per i sistemi tecnologici.

Nessuna osservazione.

Altre osservazioni

1. Si segnala all'Autorità, con riferimento alla **Misura 9.2**, che la procedura prevista per la determinazione del prezzo di cessione di impianti (perizia giurata) può risultare eccessivamente onerosa per alcuni tipi di impianti, quali a titolo di esempio fermate, paline, pensiline utilizzate per il servizio di TPL su gomma.
2. Con riguardo alla **Misura 9.10**, posto quanto osservato con riferimento all'oggetto della Relazione ex art. 34 e nelle osservazioni di cui alla Misura 4, si propone di modificare come segue: “Nell'ambito della Relazione di cui alla Misura 4.10, l'EA specifica il valore di subentro di ciascun bene essenziale/indispensabile individuato, nonché le modalità di aggiornamento/revisione della valutazione in funzione della data di effettivo inizio dell'affidamento e di stipula del CdS”.
3. Si segnala infine all'Autorità l'opportunità di prevedere misure in merito alla regolazione dei rapporti fra GU e IA con riferimento alla gestione dei titoli di viaggio, e dei relativi ricavi da traffico, venduti antecedentemente al subentro, laddove questi conservino validità anche a valle della sostituzione del gestore.

Misura 10 - Criteri per la determinazione dei canoni di locazione

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle modalità di definizione dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione.

Si propone all'Autorità l'introduzione di una **Misura 10.3**, con il seguente testo: “Nell'ambito della Relazione di cui alla Misura 4.10, l'EA specifica il canone di locazione di ciascun bene essenziale/indispensabile per i quali sia prevista la locazione all'IA, nonché le modalità di aggiornamento/revisione del canone”.

Misura 11 - Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per il trasporto pubblico locale passeggeri ferroviario

Nessuna osservazione.



Misura 12 - Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per il trasporto pubblico locale passeggeri su strada

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito agli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile e per lo specifico schema di cui all'Annesso 3.

In via generale, la Scrivente auspica un allineamento dei contenuti degli schemi di contabilità regolatoria proposti da codesta Autorità a quelli già prodotti nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale sulle Politiche per il Trasporto Pubblico Locale, degli Osservatori regionali e delle indagini statistiche sul settore condotte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, così da garantire la coerenza, l'omogeneità e la comparabilità dei contenuti e ridurre gli oneri connessi all'attuazione della Misura.

Con riferimento alla **Misura 12.1**, si rileva in particolare che gli schemi di cui all'Annesso 3 sono differenziati *“in funzione del valore complessivo del CdS”*. Si chiede all'Autorità di specificare le soglie di valore che richiedono la compilazione dello schema “semplificato” e “ordinario”.


Rispetto alla Misura **12.5**, si chiede all'Autorità di chiarire cosa si intenda con l'inciso *“in base ad evidenze documentali”*.

Con riguardo alle Misure **12.9** e **12.10**, nonché a quanto previsto dalla **Misura 25**, si chiede all'Autorità di indicare e specificare, anche con riferimento alle tempistiche previste:

- se siano previsti per le IA **obblighi di trasmissione** degli schemi di contabilità regolatoria e della relazione illustrativa all'Autorità e/o all'EA;
- qualora tali obblighi siano previsti, le **forme di pubblicità** dei suddetti schemi e della relazione, anche in funzione dell'esigenza di tutela di pratiche che costituiscono specifico *know-how* aziendale e/o di dati sensibili dal punto di vista commerciale.

Sulla **Misura 12.10**, si propone all'Autorità di avviare con le società di revisione, nonché con gli organismi rappresentativi delle stesse (es. Assirevi) un tavolo tecnico di condivisione di standard e regole uniformi relative ai driver per l'allocazione delle componenti economiche e patrimoniali all'interno degli schemi di contabilità regolatoria. Ciò al fine di evitare che le società di revisione si trovino nell'impossibilità di certificare i dati prodotti dalle IA in coerenza con la Misura 12.6.

Con specifico riferimento agli schemi di cui all'**Annesso 3**, si segnala all'Autorità che i corrispettivi specificamente previsti a copertura degli OSP relativi a agevolazioni e/o



esenzioni tariffarie, essendo direttamente connessi alla domanda soddisfatta dai servizi di TPL, dovrebbero essere inclusi nei “*ricavi da traffico*”.

Quanto sopra anche ai fini del calcolo del rapporto di copertura fra ricavi da traffico e costi operativi di cui all’art. 19, comma 5 del D. Lgs. 422/1997.

2. **Si chiede di esprimere valutazioni sulla possibilità di adottare schemi di contabilità regolatoria che allocano le componenti economiche e patrimoniali ad un livello di aggregazione inferiore al CdS (ad esempio: per deposito, per linea o altro).**

Per i motivi sopra indicati, per gli oneri connessi all’eventuale attuazione di quanto suggerito e per il rischio di produrre dati di ridotta attendibilità⁶, si ritiene non necessaria e non opportuna l’adozione di schemi di contabilità regolatoria ad un livello di aggregazione inferiore al CdS.

Misura 13 - Criteri di individuazione e allocazione dei rischi negli affidamenti

1. **Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito ai criteri di individuazione e allocazione dei rischi e per lo specifico Annesso 4.**

Con riferimento alla **Misura 13.2**, atteso che la distinzione fra “appalto” e “concessione” proposta dall’Autorità, di sicuro interesse, può risultare non di univoca interpretazione, si suggerisce di eliminare dalla misura in esame l’inciso iniziale “*In caso di concessione*”.

Così facendo, sarà proprio la valutazione dei rischi effettuata nell’ambito della matrice di cui all’Annesso 4 dello Schema a sostenere la scelta dell’EA di qualificare un affidamento come appalto oppure come concessione.

Rispetto ai contenuti dell’**Annesso 4**, si propone all’Autorità di valutare l’inserimento dei rischi legati ai contenziosi fra il GU e l’IA (ad es. rispetto ai valori di subentro dei beni essenziali/indispensabili) e relativi al personale trasferito dal GU all’IA (ad es. con riferimento alle partite creditorie/debitorie fra il personale ed il GU pre-esistenti al trasferimento).

⁶ Rispetto alle prassi contabili in uso nel settore, schemi a livello di aggregazione inferiore al CdS e alla modalità di trasporto sarebbero pressoché integralmente composti di dati elaborati in applicazione di driver e ipotesi di lavoro.



Misura 14 - Criteri per la redazione del PEF simulato negli affidamenti con gara

- 1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alla redazione del PEF simulato in caso di affidamento con gara e per gli schemi di cui ai numeri 1-4 dell'Annesso 5.**

Con riferimento alla **Misura 14.2**, si chiede all'Autorità di chiarire il collegamento fra il concetto di “*costo operativo efficiente*”, di cui alla Misura in parola, e quello di “*costo standard*” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 157 del 28.03.2018, eventualmente prevedendo una o più definizioni nella specifica sezione dello Schema.

Con riferimento alla **Misura 14.3**, posto quanto osservato con riferimento all'oggetto della Relazione ex art. 34, si propone di modificare la misura in esame come segue: “*In sede di pubblicazione di gara, nell'ambito di apposita relazione, l'EA descrive con un ragionevole grado di dettaglio la metodologia e i criteri adottati per definire il PEF simulato*”.

Con riferimento agli schemi di cui all'**Annesso 5**, si segnala all'Autorità che i corrispettivi specificamente previsti a copertura degli OSP relativi a agevolazioni e/o esenzioni tariffarie dovrebbero essere inclusi nei “*ricavi da traffico*”.

Misura 15 - Criteri per la redazione del PEF simulato negli affidamenti diretti o in house

- 1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito ai criteri di redazione del PEF simulato da parte dell'EA in caso di affidamento diretto/in house e per gli schemi di cui ai numeri 1-4 dell'Annesso 5.**

Nessuna osservazione.

Misura 16 - Determinazione degli obiettivi di efficacia e efficienza


- 1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle modalità di definizione degli obiettivi di efficacia e efficienza di cui ai precedenti punti 1 e 2.**

Nessuna osservazione.

Misura 17 - Determinazione del margine di utile ragionevole

- 1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alla determinazione del margine di utile ragionevole.**

In linea generale, si ritiene che la determinazione del margine di utile ragionevole, tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità, dovrebbe essere effettuata dalla stazione



appaltante tenendo conto dell'individuazione, allocazione e gestione dei rischi connessi all'esercizio del servizio oggetto di affidamento, eseguita ai sensi della Misura 13.

Tali considerazioni potrebbero dar luogo alla necessità/opportunità di intervenire sul “ β ”, parametro che compone il “Re” (tasso nominale di rendimento ammesso sul capitale proprio).

Si propone pertanto di:

- modificare la **Misura 17.1** come segue: “*Ai fini della predisposizione del PEF simulato, e in caso di sua revisione o aggiornamento, l'EA riconosce all'LA per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, come misura del margine di utile ragionevole, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN) definito dall'EA sulla base dei criteri per il calcolo dei parametri del WACC, di cui alla Misura 17.2, stabiliti dall'Autorità, annualmente pubblicati sul proprio sito web istituzionale e aggiornati periodicamente, e dell'individuazione, allocazione e gestione dei rischi connessi all'esercizio del servizio oggetto di affidamento effettuata ai sensi della Misura 13;*
- modificare la **Misura 17.2** come segue: “*Il tasso di remunerazione del CIN è determinato secondo il metodo...*”.

Misura 18 - Informazioni minime da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure di affidamento

1. Si richiedono osservazioni sui campi informativi individuati in Annesso 6.


Con riferimento alla **Misura 18.2** e alle informazioni da mettere a disposizione in sede di pre-informazione (Annesso 6, Tabella 1), si segnala che alcuni degli elementi indicati risultano di difficile definizione da parte dell'EA in una tale fase della procedura di affidamento, come ad esempio:

- modalità di subentro, se previste, per il materiale rotabile;
- modalità di subentro, se previste, per gli altri beni strumentali.

a meno che in questo contesto per “*se previste*” si intenda già note per effetto della disponibilità dei beni ai sensi delle Misure 6 e 7 dello Schema, rimanendo comunque da definire le modalità di subentro (acquisto/locazione) e i relativi valori di subentro.

2. Si chiede di fornire suggerimenti su ulteriori dati o informazioni da considerare nell'Annesso 6.

In coerenza con le osservazioni presentate in questo documento, si propone all'Autorità di inserire ulteriori Tabelle con le informazioni da fornire nell'ambito:



- della Relazione ex art. 34.
- della Relazione proposta dalla Scrivente nell'ambito della Misura 4.10.

Misura 19 - Requisiti di partecipazione

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito ai requisiti di partecipazione.

Con riferimento alla **Misura 19.2**, si segnala a codesta Autorità che, a parità di tutte le altre condizioni, il requisito posto dall'art. 48, comma 7, lettera b) del D.L. 50/2017 risulta diversamente declinato dal punto di vista quantitativo a seconda che sia o meno assegnata all'IA la titolarità dei ricavi da traffico e/o degli altri ricavi relativi alla gestione di servizi di TPL (es. pubblicità, sanzioni).

A tal proposito, si ricorda che l'assegnazione della titolarità dei ricavi da traffico all'IA non comporta di per sé l'attribuzione a quest'ultima del rischio commerciale, ad esempio qualora il corrispettivo sia calcolato in modo da assicurare a quest'ultima, con riferimento alla somma fra corrispettivo e ricavi da traffico, un valore costante.

Con riguardo alla **Misura 19.6**, posto quanto osservato con riferimento all'oggetto della Relazione ex art. 34, si propone di modificare come segue: *“Nella documentazione della procedura di affidamento, l'EA specifica le motivazioni poste a sostegno dell'introduzione di ogni requisito di partecipazione aggiuntivo, dalle quali emerge con evidenza la ragionevolezza di tale previsione e la proporzionalità rispetto alle specificità della gara nonché l'assenza di effetti discriminatori a danno di potenziali PG”*.

Misura 20 - Criteri di aggiudicazione

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito ai criteri di aggiudicazione della gara.

Nessuna osservazione.

Misura 21 - Trasferimento del personale

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle modalità di trasferimento del personale.

Con riferimento alla **Misura 21.2**, si concorda circa la necessità e opportunità di delimitare il perimetro quantitativo della clausola sociale rispetto al servizio oggetto di affidamento.



Rispetto alla **Misura 21.3**, si ritiene opportuno che gli esiti della consultazione di cui alla Misura in oggetto siano pubblicati nell'ambito della relazione di cui alla misura 4.10.

Si segnala al riguardo che, nelle consultazioni cui la Scrivente ha partecipato, le stazioni appaltanti hanno scelto di limitare l'ambito della consultazione al solo trattamento dei beni, con ciò precludendo ai portatori di interesse di essere edotti in tempo utile di informazioni di essenziale rilievo, quali quelle relative al trasferimento del personale.

Si ricorda inoltre, come già rilevato da codesta Autorità, che il tema della clausola sociale è una delle principali fonti di contenzioso in relazione alle procedure di affidamento nel TPL.

Si propone pertanto di modificare la lettera a) della Misura 21.3 come segue: “*l'EA individua il personale da trasferire assegnato in maniera prevalente alle attività relative ai servizi oggetto di affidamento, previa consultazione del GU, da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al punto 5 della Misura 4, i cui esiti sono pubblicati nell'ambito della relazione di cui alla misura 4.10*”.


Con riferimento alla **Misura 21.4** si osserva che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, lettera e) del D.L. 50/2017, lo Schema non disciplina il versamento all'INPS del trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente.

A tal proposito, si ritiene che la norma citata debba essere resa pienamente efficace da codesta Autorità, con riferimento al TFR maturato dal personale trasferito e che risulti accantonato presso il GU alla data del trasferimento.

Quanto sopra è motivato, oltre che dal dato normativo sopra richiamato, dal fatto che documentazioni di affidamento osservate anche a valle dell'entrata in vigore della Delibera n. 49/2015, identificano, se applicabile sulla base della normativa vigente, nell'**art. 2112 codice civile** la disciplina attuativa del trasferimento del personale.

Come noto, tale disciplina, che si applica al caso di trasferimento d'azienda, prevede la **responsabilità solidale** fra cedente e cessionario “*per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento*”.

L'eventuale applicazione dell'art. 2112 cc alle ipotesi di trasferimento del personale conseguenti alla sostituzione del gestore, **non riequilibrata da congrue ed effettive garanzie** per l'IA (quale sarebbe l'integrale versamento all'INPS del TFR accantonato presso il GU) implica fortissimi ed evidenti rischi a carico dell'IA stessa, relativi alla



effettiva possibilità di recupero dei crediti vantati dal lavoratore, con riferimento alle quote di competenza del GU⁷.

Si consideri infatti che l'esigibilità di tali crediti può manifestarsi anche a distanza di anni rispetto alla data del trasferimento del personale, periodo in cui la solvibilità, e la stessa esistenza, del GU potrebbe venire meno.

Per la verità, tali rischi si estendono non solo al TFR, ma anche a tutte le altre partite creditorie/debitorie fra il GU ed il personale trasferito, anche potenziali, antecedenti alla data del trasferimento, nonché ad eventuali contenziosi relativi al mancato trasferimento all'IA di parte del personale impiegato dal GU.

A tal proposito, nel set informativo minimo di cui alla Tabella 3 dell'Annesso 6 allo Schema, si propone l'inserimento di informazioni su *“natura e relativa stima economica del contenzioso in essere (se trasferito) e delle partite creditorie/debitorie tra GU e dipendenti”*.

Si ritiene tuttavia a tal proposito che il rischio relativi a tali aspetti non possano, in assenza di apposite garanzie poste dall'EA nella documentazione di affidamento e/o imposte al GU, essere trasferiti dal GU all'IA. Si propone pertanto a codesta Autorità di integrare in tal senso la Misura in oggetto.


Con riferimento alla **Misura 21.5**, si richiede di chiarire i criteri e le tempistiche di applicazione dei contratti collettivi di cui alla lett. b) della Misura.

Misura 22 - Piano economico-finanziario dei partecipanti alle gare nell'affidamento in concessione

- 1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito al Piano economico-finanziario dei concorrenti e per lo specifico schema 5 dell'Annesso 5.**

Nessuna osservazione.

⁷ O dei GU, nel caso in cui la sostituzione dell'IA dei servizi oggetto di affidamento si sia verificata più volte.



Misura 23 - Termine per la presentazione delle offerte

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito al termine per la presentazione delle offerte.

Il termine proposto nella **Misura 23.1** appare congruo, qualora siano assicurate le seguenti condizioni, in relazione alle quali la Scrivente ha proposto osservazioni (Misure 4, 5 e 8):


- gli esiti della consultazione di cui alla Misura 4.5 siano resi noti ai concorrenti **in anticipo** rispetto alla pubblicazione della documentazione di affidamento, così da consentire ai concorrenti di intraprendere per tempo le iniziative necessarie al reperimento dei beni strumentali necessari;
- l'EA, come previsto dalla Misura 5, non richieda come requisito di ammissione alla gara la disponibilità di beni strumentali quali il materiale rotabile e/o beni immobili;
- la redazione dell'offerta non sia di fatto subordinata alla disponibilità di beni strumentali quali il materiale rotabile e/o beni immobili (si pensi al caso in cui sia richiesta in sede di offerta la predisposizione di un programma di esercizio in cui debbano obbligatoriamente essere indicati i depositi della rete, non messi a disposizione dal GU).

Inoltre, in considerazione dell'elevata complessità osservata in talune procedure di affidamento, dal punto di vista della produzione documentale richiesta ai partecipanti alle gare e della numerosità ed eterogeneità dei criteri di valutazione, si propone inoltre all'Autorità di modificare la **Misura 23.1** come segue: *“Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori, il termine di presentazione delle offerte, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, non può essere inferiore a 110 giorni dalla pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito, rispettivamente in caso di procedura aperta e ristretta, ed è individuato in funzione della complessità della procedura di affidamento e/o dei servizi interessati e della valutazione degli investimenti.”*

Misura 24 - Criteri di nomina della commissione giudicatrice

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito, in particolare, ad eventuali specificazioni da inserire circa le competenze professionali dei soggetti per la nomina delle commissioni giudicatrici.

Nessuna osservazione.



Misura 25 - Monitoraggio e rendicontazione del servizio

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito al monitoraggio del servizio con riferimento alle prestazioni contrattuali.

Tenendo conto di quanto previsto alla Misura 12, si chiede a codesta Autorità di chiarire se l'EA possa imporre all'IA, nell'ambito della definizione del sistema di monitoraggio del servizio, la trasmissione e la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'EA (si veda **Misura 25.4**) degli schemi di contabilità regolatoria e della relativa relazione illustrativa.

Si ritiene infatti che, in caso di affidamento con gara, la **perfetta conoscibilità** degli elementi economici, patrimoniali, finanziari e tecnici della gestione determini uno svantaggio competitivo per il GU, laddove i concorrenti potranno beneficiare di un sicuro riferimento per la formazione della propria offerta tecnica ed economica.

Quanto sopra rileva maggiormente ove si tenga conto che nello Schema si legge che:

- *“I predetti dati, informazioni e documenti (che l'IA deve rendere disponibili nell'ambito del sistema di monitoraggio del servizio) rientrano nella titolarità dell'EA”;*
- *“Per i dati economici, relativi in particolare alle singole voci di costo elementare, l'EA ne valuta la ostensibilità in relazione alla loro sensibilità commerciale”.*

Il combinato disposto di quanto sopra implica che, laddove l'EA intendesse porre a carico dell'IA obblighi di produzione, trasmissione e pubblicazione di dati di dettaglio, quali ad esempio (ma non solo) quelli ricavabili dagli schemi di contabilità regolatoria e dalla relazione allegata, l'IA non avrebbe modo di resistere alla richiesta, anche per dati ritenuti commercialmente sensibili. Ciò, in quanto, in base all'attuale formulazione dello Schema:

- il sistema di monitoraggio sarebbe definito dall'EA e corredata da penali in caso di non ottemperanza;
- i dati consegnati diverrebbero di titolarità esclusiva dell'EA;
- la valutazione circa la sensibilità commerciale dei dati forniti sarebbe effettuata esclusivamente dall'EA, senza previo assenso dell'IA.

Per quanto sopra, si propongono all'Autorità le seguenti modifiche alla Misura 25.4:

- al primo periodo del comma quattro: *“Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione contrattuale, il Cds disciplina la pubblicazione dei predetti dati, informazioni e documenti sul sito web istituzionale dell'EA, con particolare riferimento a...”*;

- al secondo periodo del comma quattro, “*L’EA, in accordo con l’IA, valuta l’ostensibilità dei dati forniti, relativi in particolare alle singole voci di costo elementare, in relazione alla loro sensibilità commerciale*”.

Misura 26 - Verifica dell’equilibrio economico-finanziario

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario.

Si segnala a codesta Autorità il rischio che la disciplina prevista nella Misura in oggetto produca, nel caso di affidamenti con gara, effetti disincentivanti rispetto alla ricerca di efficienze da parte dell’IA, laddove queste possono comportare, per il tramite del miglioramento del risultato netto consuntivato del PEF, una revisione contrattuale con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a) della Misura 28.2.

Misura 27 - Criteri di aggiornamento delle tariffe

1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito criteri di aggiornamento delle tariffe.

Con riferimento alla **Misura 27**, si ritiene opportuno chiarire che l’aggiornamento delle tariffe può avvenire anche all’interno del periodo regolatorio (es. ogni anno), e non esclusivamente al termine di ogni periodo regolatorio.

Inoltre, in ragione del fatto che:

- l’EA del servizio è spesso **soggetto distinto dall’ente competente** per la fissazione delle tariffe applicate al servizio stesso;
- anche in caso di coincidenza fra i due soggetti, l’aggiornamento delle tariffe potrebbe **non avvenire su base regolare** (es. ritardo nell’approvazione delle nuove tariffe);
- l’esistenza di sistemi tariffari integrati potrebbe non consentire la piena applicazione della formula definita dall’Autorità, come rilevato dalla stessa nella Misura 27.5.

Si propone di integrare la Misura come segue: “*I CdS disciplinano il mancato o parziale adeguamento delle tariffe rispetto ai criteri dettati dalla presente Misura, prevedendo opportune compensazioni a favore dell’IA, calcolate sulla base del mancato introito generato da tali eventualità*”.



Misura 28 - Revisione e modifiche contrattuali

- 1. Si richiedono osservazioni sulla Misura in merito alle modifiche contrattuali.**

Nessuna osservazione.